



COMUNICATO UFFICIALE N° 31 - SERIE B MASCHILE

Il Giudice Sportivo Nazionale *Avv. Sebastiano Guarnaschelli* con *Avv. Daniela Goldin*, *Avv. Francesca Lippolis*, *Avv. Alessandro Rosi* e *Dott.ssa Rosella Santoro*, assistito dal Segretario *Sig. Giuseppe Mastronardi*, ha omologato le gare riportate in allegato e adottato i seguenti provvedimenti:

GARA N. 7644/BM VOLLEY VENETO BARDOLINO VR - LA NEF RE SALMONE OSIMO AN

Letti gli atti ufficiali e l'istanza fatta pervenire a questo Ufficio dal sodalizio ASD VOLLEY VENETO, in merito ad una riferita sproporzione, rispetto all'effettività del comportamento, della sanzione della penalizzazione inflitta dal primo arbitro, nel corso del quarto set, al proprio tesserato numero 11, nella qualità di atleta in campo nella gara in oggetto

CONSIDERATO

- che il sodalizio ASD VOLLEY VENETO, con istanza da considerarsi proposta ex art. 22 del Regolamento Giurisdizionale, ha chiesto rettificarsi o annullarsi la sanzione della penalizzazione inflitta dal primo arbitro al proprio tesserato n° 11 nel quarto set poiché pretesa sproporzionata, vuoi in raffronto all'effettività del comportamento tenuto nell'occasione dallo stesso, vuoi comparando detto comportamento con altro, riferito più grave e rimasto impunito, commesso nel contempo da altro atleta del sodalizio ospite;
- che, a motivo della domanda, il sodalizio reclamante, ha addotto che detto proprio tesserato, in un certo frangente dell'incontro, ebbe ad abbandonare il terreno di gioco, senza porre in essere alcun comportamento aggressivo o provocatorio, con il solo meritevole intento di sedare intemperanze insorte tra tifosi;
- che, in via subordinata, l'ASD VOLLEY VENETO, ha chiesto disporsi una riduzione della sanzione ovvero la posticipazione del termine di decorrenza della stessa alla prossima stagione

OSSERVA

L'istanza, complessivamente considerata, appare inammissibile.

Richiamato quanto disposto dal 1° comma dell'art.109 del Regolamento Giurisdizionale, in merito alla commutazione automatica in penalità, con conseguente determinazione automatica della gerarchia delle sanzioni, di provvedimenti sanzionatori minori inflitti dall'arbitro in corso di gara, è sottratto a questo Giudice il potere di valutare il merito del comportamento che ha dato luogo alla sanzione inflitta sul campo dal primo arbitro, dovendo, detto Giudice, in ossequio al principio della prevedibilità delle conseguenze delle sanzioni minori inflitte sul campo, procedere alla sola automatica commutazione della sanzione in numero progressivo di penalità e, quindi, applicare la sanzione preordinata risultante dalla scala regolamentare. Al Giudice, quindi, in tali casi, è riservata solo la capacità di un controllo preliminare sulla legittimazione passiva del sanzionato in punto di esatta individuazione, tramite l'esame degli atti ufficiali, del destinatario del provvedimento, potendo, solo in caso discrasia, procedere all'annullamento della sanzione senza entrarvi nel merito.

Ugualmente, appare inammissibile anche la domanda subordinata di posticipazione del termine di decorrenza della sanzione da eventualmente comminarsi nel caso di specie.





Ai sensi del primo comma dell'art. 111 del Regolamento Giurisdizionale le sanzioni della squalifica di un atleta o dell'allenatore debbono essere scontate nelle gare di campionato immediatamente successive. Pertanto, non è in potere del Giudice posticipare a proprio piacimento il termine di decorrenza di tali provvedimenti sanzionatori, poiché, diversamente, verrebbe meno parità di trattamento in situazioni omogenee con alterazione del regolare andamento del campionato.

Unica eccezione a tale precetto, è prevista dall'art. 101 del Regolamento Giurisdizionale secondo cui, ai soli fini di garantire la concreta afflittività della sanzione irrogata e solo quando non è calendarizzata "una gara immediatamente successiva", perché, ad esempio, il campionato è sospeso, ovvero è terminato, ovvero perché il sodalizio di appartenenza del prevenuto sia stato eliminato in una fase del campionato e non ha altri incontri da disputare, il Giudice può, dandone pedissequa motivazione, differirne la decorrenza fino alla stagione successiva.

Circostanze presupponenti la eventuale posticipazione, quelle di cui sopra, che risultano insussistenti nel caso di specie portato all'attenzione di questo Giudice.

Per tali motivi, visti i gli artt. 101-109-111 del Regolamento Giurisdizionale

DELIBERA

- di respingere l'istanza presentata dal Sodalizio ASD VOLLEY VENETO, in quanto inammissibili le domande ivi calendate.

Gara B /M/Girone PE Gara N. 7644 Squadra: VOLLEY VENETO BARDOLINO VR

Atleta: DEPALMA NICCOLO' ANTONIO (2700486)

Provvedimento: Squalifica per giornate 1 per somma di penalità; già ammonito in gara precedente (4 penalità).

Gara B /M/Girone PE Gara N. 7644 Squadra: LA NEF RE SALMONE OSIMO AN

Atleta: CAROTTI ARMANDO (3636009)

Provvedimento: Ammonizione

Gara B /M/Girone PE Gara N. 7644 Squadra: VOLLEY VENETO BARDOLINO VR

Provvedimento: Multa Euro 160,00 per aver, propri sostenitori, nell'intervallo tra il secondo e terzo set, rivolto frasi offensive e minacciose all'indirizzo di un atleta del sodalizio ospite.

Gara B /M/Girone PE Gara N. 7644 Squadra: LA NEF RE SALMONE OSIMO AN

Provvedimento: Multa Euro 200,00 per aver, propri sostenitori, nel quarto set, posto in essere provocatorie intemperanze nei confronti del pubblico del sodalizio ospitante con ciò rendendo necessaria una transitoria interruzione dell'incontro di alcuni minuti onde ripristinare condizioni idonee alla prosecuzione dell'incontro.

Affisso in Roma il 1° giugno 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale
f.to Avv. Sebastiano Guarnaschelli



RISULTATI E CLASSIFICHE – SERIE B MASCHILE

Serie B /M Girone PE

N. 7642 KERAKOLL SASSUOLO MO ASD PALLAVOLO CREMONESE CR 2-3
(25-22/19-25/25-23/23-25/15-17)

Arbitri: ZAMPARINI PAOLO-GRASSI LUCIA

N. 7644 VOLLEY VENETO BARDOLINO VR LA NEF RE SALMONE OSIMO AN 3-2
(19-25/25-23/25-21/19-25/15-11)

Arbitri: ZUCCOTTI ELISABETTA-DI GAETANO TECLA VERONICA

Serie B /M Girone PF

N. 7652 ROMEO VOLLEY META NA GRUPPO LUPI PONTEDERA PI 3-1
(25-23/25-21/22-25/25-16)

Arbitri: GHIRARDINI FABRIZIO-PETRERA STEFANIA

N. 7654 INDECO MOLFETTA BA PAG VOLLEY SSD LE 2-3
(14-25/26-24/18-25/25-19/11-15)

Arbitri: BONZANNI ANDREA-NASSIZ ELEONORA

